

Allegato 2 Deliberazione Consiliare n. 22 del 9.4.2014

COMUNE DI
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
Provincia di Treviso



**REGOLAMENTO
COMUNALE
di
POLIZIA RURALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2010.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 09.04.2014

INDICE

Capo I - Disposizioni generali	4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione.....	4
Art. 2 - Il Servizio di polizia rurale	4
Art. 3 - Espletamento del Servizio di polizia rurale.....	4
Art. 4 - Definizioni.....	4
Capo II - Norme generali per gli ambiti regolamentati.....	6
Art. 5 - Pulizia dei terreni e lotta al degrado ambientale	6
Art. 6 - Attività agricole ed esercizio venatorio.....	6
Art. 7 - Pascolo degli animali.....	6
Art. 8 - Obbligo di comunicazione da parte dei pastori	7
Art. 9 - Accensione di fuochi nei fondi.....	7
Art. 10- Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo	7
Capo III - Ambiti rurali edificati.....	8
Art. 11 - Case rurali.....	8
Art. 12 - Impianti di depurazione delle acque reflue delle case rurali	8
Art. 13 - Deflusso delle acque meteoriche dalle case rurali.....	8
Capo IV - Regime delle acque e Tutela delle strade	8
Art. 14 - Deflusso delle acque.....	8
Art. 15 -Distanze per la realizzazione di nuovi fossi, canali e la piantumazione di alberi	9
Art. 16 - Gestione di fossi e canali privati	9
Art.17 - Ripristino di fossi e scoline	10
Art. 18 - Espurgo dei fossi posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico.....	10
Art. 19 - Ulteriori divieti a tutela dei fossi e dei canali.....	10
Art. 20 - Irrigazione	11
Art. 21 - Scarico delle acque meteoriche	11
Art. 22 - Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole	11
Art. 23 - Siepi, alberi e coltivazioni prospicienti le strade.....	12
Art. 24 - Strade vicinali private.....	12
Art. 25 - Manifestazioni sportive a carattere temporaneo – cartelli pubblicitari e/o direzionali	12
Art. 26 - Manifestazioni sportive con veicoli a motore	13
Capo V - Tutela del paesaggio Gestione del bosco, dei boschetti e delle siepi.....	13
Art. 27 - Ambiti di tutela.....	13
Art. 28 - Divieti.....	13
Art. 29 - Interventi ammessi	14
Art. 30 - Modalità di gestione e salvaguardia del bosco.....	14
Art. 31 - Modalità di gestione di siepi e boschetti	14
Art. 32 - Gestione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario.....	15
Art. 33 -Piante arboree e arbustive di pregio	15
Capo VI - Interventi fitoiatrici e malattie delle piante	16
Art. 34 - Disposizioni generali.....	16
Art. 35 - Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	17
Art. 36 - Tutela delle aree destinate all'esercizio di attività agricole biologiche.	17
Art. 37 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento	17

Art. 38 - Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nei centri abitati ed altre aree sensibili e sulle strade pubbliche o di uso pubblico	17
Art. 39 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione agricola o a destinazione diversa da quella agricola ma ad uso agricolo	18
Art. 40 - Fasce di rispetto e uso di atomizzatori e nebulizzatori sul territorio comunale	18
Art. 41 - Riduzione delle fasce di rispetto	19
Art. 42 - Impiego di fitofarmaci con mezzi aerei.....	19
Art. 43 - Irrorazione con prodotti fitosanitari, loro coadiuvanti ed erbicidi in prossimità di corpi idrici	19
Art. 44 - Uso di diserbanti.....	19
Art. 45 - Accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	20
Art. 46 - Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti.....	20
Art. 47 - Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	21
Art. 48 - Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	21
Art. 49 - Distribuzione di esche avvelenate	21
Art. 50 - Limitazioni al trattamento delle piante con prodotti fitosanitarie loro coadiuvanti in periodo di fioritura.....	21
Art. 51 - Competenze e obblighi nella difesa fitoiatrica	21
Art. 52 - Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati	22
Capo VII – Sanzioni norme e procedimentali	22
Art. 53 - Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative	22
Art. 54 - Sanzioni pecuniarie per le violazioni al presente regolamento	23
Art. 55 - Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive	24
Art. 56 - Inottemperanza	24
Art. 57 - Ricorso in via amministrativa.....	24
Art. 58 - Ordinanza-Ingunzione	25
Art. 59 - Entità della sanzione e spese	25
Art. 60 - Pagamento rateale.....	25
Art. 61 - Ricorso all'Autorità giudiziaria.....	25
Art. 62 - Norma di chiusura	25
Art. 63 - Ordinanze del Sindaco.....	26
Capo VIII - Proventi derivanti dalle sanzioni comminate	26
Art. 64 - Impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni	26
Capo IX - Entrata in vigore del Regolamento.....	26
Art. 65 - Entrata in vigore	26

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di polizia rurale in tutto il territorio comunale esterno ai centri abitati. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche all'interno dei centri abitati del Comune qualora vi siano aree e beni interessati da attività riconducibili al servizio di polizia rurale come definito all'art. 2.

Art. 2 - Il Servizio di polizia rurale

1. Ai fini del presente Regolamento il servizio di polizia rurale è inteso come il complesso delle funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio comunale l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato e della Regione del Veneto, nonché delle norme del Comune, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, e del patrimonio pubblico, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale, dentro e fuori i centri abitati. Il Servizio di polizia rurale concorre anche ad assicurare il libero e regolare deflusso delle acque al fine di evitare danni all'ambiente, alle proprietà pubbliche e private, nel rispetto delle normative vigenti, del Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto e delle altre disposizioni in materia di regimazione idraulica.

Art. 3 - Espletamento del Servizio di polizia rurale

1. Il Servizio di polizia rurale rientra nell'ambito delle competenze dell'Ufficio della Polizia Locale, che persegue gli obiettivi di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
2. Il Servizio di polizia rurale è svolto dai dipendenti Comunali, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 4 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

Centro abitato: l'area urbanizzata, come individuata dalla delibera del Consiglio comunale adottata ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada);

Utilizzatore: qualunque soggetto che usa di un bene in quanto titolare di diritto reale minore, affittuario, locatario, comodatario, possessore di fatto, ecc.;

Fondo agricolo: un terreno concretamente o potenzialmente destinato all'attività agricola, indipendentemente dalla sua destinazione urbanistica;

Casa rurale: una costruzione, generalmente isolata, destinata ad abitazione ed al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista delle necessarie pertinenze a quest'ultima inerenti;

Canale: corso d'acqua artificiale a fini irrigui o di scolo e più in generale di bonifica;

Fosso: solco naturale od artificiale per lo scolo delle acque;

Scolina: fossatello per la raccolta dell'acqua;

Mandria: gruppo o raduno di bovini, equini, o altri animali di grosse dimensioni, domestici o meno;

Gregge: gruppo di piccoli animali relativamente mansueti e lenti negli spostamenti, più facile da controllare o guidare.

Bosco: salvi i casi specifici di esclusione e le deroghe previste dalla legislazione vigente in materia di forestazione, si considerano bosco i terreni con formazioni vegetali, di origine naturale o artificiale, caratterizzate dalla presenza di vegetazione arborea, associata o meno a quella arbustiva, in misura superiore al 20% della superficie dei terreni; le predette formazioni vegetali possono essere considerate bosco solo se si estendono su un terreno avente superficie pari o superiore a 1000 metri quadri ed una larghezza media minima, misurata dalla base esterna dei fusti, pari o superiore a 10 metri; la viabilità o i canali presenti all'interno dei boschi, aventi larghezza pari o inferiore a 3 metri, non costituiscono interruzione della superficie boscata; sono considerati bosco i terreni su cui sorgono le descritte formazioni vegetali anche qualora siano temporaneamente privi della vegetazione arborea per cause naturali e non, accidentali e non; gli arboreti da legno non sono considerati bosco;

Boschetto: qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive, non poste in filari, vegetante su terreni aventi dimensioni inferiori a quelle minime stabilite per la definizione delle aree boschive ed in ogni caso aventi una superficie superiore a 100 mq;

Siepe: una fascia di vegetazione, costituita da alberi o arbusti posti in filari, avente larghezza e forma variabile, svolgente la funzione di riparo e delimitazione della proprietà dei fondi agricoli, di frangivento e di protezione delle sponde dei corsi d'acqua;

Piante di pregio: singole piante arboree e arbustive o piccoli raggruppamenti delle stesse che, pur non essendo riportate in elenchi ufficiali di disposizioni legislative nazionali e regionali, per età, portamento, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche sono percepite dalla collettività come piante di valore storico, culturale e paesaggistico di interesse comunale;

Prodotto fitosanitario (PF): come definito dall' art. 2, comma 1 del Reg. CE n. 1107/2009, il prodotto - nella forma in cui è fornito all'utilizzatore - contenente sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati a:

- a. proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;
- b. favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione di quelli specificatamente nutrizionali per i quali sono deputati i fertilizzanti;
- c. conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;
- d. controllare la flora infestante indesiderata o dannosa;
- e. eliminare parti vegetali, frenare o impedire un loro indesiderato accrescimento;

Diserbante o erbicida: sostanza utilizzata per il controllo delle malerbe o delle piante infestanti;

Utilizzatore professionale: la persona che utilizza i prodotti fitosanitari (PF) nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori, i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo che in altri settori;

Atomizzatore: macchina irroratrice che consente di effettuare trattamenti alle colture attraverso lo spargimento di una soluzione acquosa sotto forma di piccolissime gocce;

Irroratrice: apparecchiatura per la distribuzione dei prodotti fitosanitari (PF) in forma liquida finemente suddivisi in goccioline;

Deriva: fenomeno in base al quale, durante l'irrorazione, la miscela antiparassitaria, a causa del vento o per errate modalità di distribuzione, raggiunge colture o abitazioni adiacenti all'appezzamento trattato;

Gruppi vulnerabili: le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, gli anziani, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai pesticidi sul lungo periodo".

Siti o aree sensibili: le aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili, come definiti all'articolo 3 del regolamento 2009/1107 CE e in ogni caso, le abitazioni, edifici pubblici, le strade pubbliche o ad uso pubblico, i parchi, i giardini, i campi sportivi e le aree ricreative, i cortili e le aree verdi all'interno dei plessi scolastici, le aree gioco per bambini, le aree adiacenti alle strutture sanitarie, e colture sensibili (per esempio orti familiari) adiacenti la coltura trattata.

Capo II - Norme generali per gli ambiti regolamentati

Art. 5 - Pulizia dei terreni e lotta al degrado ambientale

1. I proprietari e gli utilizzatori, a qualunque titolo, devono conservare i terreni incolti, situati dentro e fuori i centri abitati, liberi da rifiuti e provvedere periodicamente allo sfalcio con immediato asporto delle erbe e delle ramaglie, al fine di non arrecare danni a persone e fondi limitrofi, mantenere il decoro, prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie, preservare l'igiene pubblica.
2. La violazione del precetto di cui al comma 1 comporta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente regolamento, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria ai sensi del successivo art. 56.

Art. 6 - Attività agricole ed esercizio venatorio

1. L'esercizio della caccia e della pesca è regolamentato dalle leggi vigenti in materia, dai regolamenti attuativi e dalle limitazioni eventualmente poste dai proprietari dei fondi stessi a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 7 - Pascolo degli animali

1. Nei centri abitati è vietato il transito ed il pascolo di mandrie, greggi e bestiame in genere.
2. Lungo i percorsi naturalistici attrezzati dei Palù, dell'Oasi delle Fontane Bianche e delle Volpere di Falzé, nonché nelle aree ad essi contigue, come indicati nella planimetria allegata sub A, è vietato il transito e il pascolo di mandrie, greggi e bestiame in genere.
3. E' vietato il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni e spazi pubblici, di proprietà o d'uso comunale.
4. Ferme le disposizioni di cui all'art. 184 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), nel percorrere vie comunali o vicinali, i conduttori di mandrie, greggi e bestiame di qualsivoglia specie non dovranno occupare uno spazio superiore a metà della carreggiata e dovranno essere opportunamente segnalati l'inizio e la fine della mandria, gregge o ammasso di bestiame dal personale di custodia, onde consentire da parte degli utenti della strada l'immediata individuazione del pericolo.
5. Gli animali in transito ed al pascolo devono essere guidati e custoditi in modo tale da impedire sbandamenti o fughe che possano cagionare danni a persone o cose, o intralcio alla circolazione stradale.
6. I conduttori di mandrie, greggi e bestiame di qualsivoglia specie, in caso di imbrattamento della sede stradale, sono obbligati alla pulizia della stessa o a farsi carico delle spese sostenute dall'Amministrazione comunale per tale scopo.

7. Fermi i divieti di cui ai commi precedenti, il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso scritto del proprietario o dell'utilizzatore avente titolo dei fondi stessi, da esibire su richiesta degli incaricati al servizio di controllo di cui al precedente art. 3.

Art. 8 - Obbligo di comunicazione da parte dei pastori

1. Ferme le disposizioni del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, i proprietari ed i conduttori di greggi, mandrie e/o bestiame in genere hanno l'obbligo di presentare domanda per il rilascio dell'autorizzazione al pascolo vagante al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS N.7 nelle modalità indicate dalla DGR 1002 del 5.06.2012.

2. L'autorizzazione al transito è rilasciata dal Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS N.7 previo benestare del Sindaco e nel rispetto delle prescrizioni eventualmente rilasciate. Il provvedimento autorizzativo può pertanto prescrivere di percorrere itinerari diversi da quelli indicati dai proprietari/conduttori di cui al precedente comma, oppure vietare il transito del bestiame in alcune zone per comprovati motivi di igiene e sanità pubblica e/o decoro urbano.

Art. 9 - Accensione di fuochi nei fondi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del presente Regolamento, nei fondi e nel territorio comunale in genere è vietato accendere fuochi.

2. E' esclusa dal divieto di cui al comma 1 del presente articolo l'accensione di fuochi finalizzata alla cottura di cibi o al riscaldamento di persone all'addiaccio, purché tale operazione sia controllata e confinata, oppure avvenga nei luoghi deputati allo scopo (es. area barbecue).

3. Eventuali deroghe ai divieti di cui ai commi precedenti, ivi inclusa quella per consentire l'accensione dei tradizionali falò nel mese di gennaio (Panevin), competono al Sindaco sentito gli Enti preposti e/o gli organi di controllo competenti.

4. La bruciatura nei fondi di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è punita come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti.

5. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 59 del T.U.L.P.S. e gli artt. 423-423 bis e 449 del C.P

Art. 10- Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo

1. L'abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo è ammesso solo a fini fitosanitari nei casi di necessità accertati dall'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari del Veneto territorialmente competente ed in ogni caso adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni o molestia a persone e cose.

2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, qualora si proceda all'accumulo di materiale vegetale destinato all'abbruciamento, il cumulo dello stesso deve essere collocato ad una distanza minima di metri 100 dalle strade pubbliche, dai luoghi pubblici e dalle abitazioni.

3. Nei casi in cui sia impossibile l'accumulo del materiale vegetale infetto, come previsto al precedente comma 2, l'abbruciamento diffuso del materiale deve essere autorizzato dal Comune.

4. Il proprietario o l'utilizzatore del fondo deve assicurare la presenza ininterrotta di un adeguato numero di persone maggiorenni durante lo svolgimento di tutte le operazioni di abbruciamento, fino al completo spegnimento dei fuochi, onde evitare ogni pericolo di riaccensione.

5. Nelle giornate ventose, le operazioni di accensione ed abbruciamento non sono consentite.

6. E' vietato l'abbruciamento di materiale vegetale proveniente da piante sempreverdi.

Capo III - Ambiti rurali edificati

Art. 11 - Case rurali

1. Per quanto riguarda le case ed i fabbricati rurali, valgono le norme contenute nel Regolamento Edilizio Comunale e le normative del P.R.G.
2. Nei casi in cui non sia disponibile acqua condotta con l'acquedotto civico, l'approvvigionamento idrico per le case rurali è effettuato tramite pozzi o sorgenti, che devono essere protetti da possibili fonti di inquinamento, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia.
3. L'acqua di pozzo o di sorgente deve essere sottoposta, a cura del proprietario del fondo o di chi lo abbia in uso, a periodici accertamenti chimici e batteriologici, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

Art. 12 - Impianti di depurazione delle acque reflue delle case rurali

1. Le acque reflue domestiche provenienti da case rurali site in zone sprovviste di fognatura devono essere chiarificate e disperse nel rispetto delle norme tecniche stabilite dalle norme vigenti in materia.
2. I fanghi prodotti dalle fosse settiche delle abitazioni rurali devono essere asportati e smaltiti per mezzo di ditte autorizzate, nel rispetto della normativa vigente e secondo modalità che non arrechino danni a terzi.

Art. 13 - Deflusso delle acque meteoriche dalle case rurali

1. In ogni casa rurale si deve provvedere alla realizzazione delle opportune canalizzazioni necessarie ad allontanare le acque meteoriche dalle vicinanze della casa stessa, e ad impedire il loro deflusso lungo le strade.
2. I cortili, le aie, gli orti, i giardini, annessi alle case rurali devono essere provvisti di un efficace sistema di scolo delle acque, tale da evitare impaludamenti in prossimità delle case medesime e ruscellamenti verso proprietà terze, spazi pubblici o di uso pubblico.
3. La violazione del precetto di cui ai commi 1 e 2 comporta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente Regolamento, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria ai sensi del successivo art. 56.

Capo IV - Regime delle acque e Tutela delle strade

Art. 14 - Deflusso delle acque

1. Ferme le sanzioni previste dall'art. 632 del codice penale, ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche (R.D. 25 luglio 1904, n° 523)
2. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse, né alterare la loro velocità di scorrimento, con opere di qualsiasi tipo.

3. La violazione del precetto di cui al comma 2 comporta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente Regolamento, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria ai sensi del successivo art. 56.

Art. 15 -Distanze per la realizzazione di nuovi fossi, canali e la piantumazione di alberi

1. Chiunque abbia intenzione di scavare nuovi fossi o canali presso il confine di proprietà privata deve osservare una distanza di rispetto dall'altrui proprietà almeno uguale alla profondità del fosso o del canale; tale distanza, che in ogni caso non può essere inferiore ad un metro, va misurata come disposto dall'articolo 891 del C.C. .

2. Per lo scavo di fossi o canali presso i confini stradali la distanza di cui al comma 1 del presente articolo va misurata dal confine di proprietà demaniale, così come definito dall'art. 3 del C.d.S., e non può essere inferiore a 3 metri.

3. Per la realizzazione di canali di bonifica e/o irrigui di competenza degli Enti di bonifica, si applicano le distanze previste dalle specifiche leggi in materia o i regolamenti degli Enti stessi.

4. Per la piantumazione di siepi ed alberi lungo il confine con la proprietà pubblica valgono le distanze fissate dal Codice Civile.

5. La violazione dell'obbligo di rispettare le distanze indicate al precedente comma 2 comporta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente Regolamento, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria ai sensi del successivo art. 56.

Art. 16 - Gestione di fossi e canali privati

1. I proprietari e gli utilizzatori di fossi o canali privati e i proprietari e gli utilizzatori di fondi soggetti a servitù per lo scolo delle acque meteoriche e per il passaggio delle acque provenienti dai fondi superiori, dentro e fuori i centri abitati, hanno l'obbligo di provvedere, a loro cura e spese, all'espurgo dei fossi e dei canali in modo tale da renderli sgombri dall'eventuale materiale di deposito e di curare la vegetazione, così da evitare situazioni che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il normale deflusso delle acque.

2. I proprietari e gli utilizzatori di fossi o canali privati e i proprietari e gli utilizzatori di fondi soggetti a servitù per lo scolo delle acque meteoriche e per il passaggio delle acque provenienti dai fondi superiori, dentro e fuori i centri abitati, hanno altresì obbligo di provvedere alla cura colturale di alberature, arbusti e siepi fiancheggianti le sponde dei fossi o canali al fine di evitare restringimenti od ostacolare il normale deflusso delle acque.

3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6 del presente articolo, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e utilizzatori dei fondi di sopprimere fossi, canali e terrazzamenti.

4. Gli obblighi e i divieti di cui ai commi precedenti sono estesi ai proprietari e agli utilizzatori frontisti dei fossi e dei canali posti lungo le strade vicinali private interpoderali.

5. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

6. A tutela del naturale regime delle acque, i proprietari e gli utilizzatori dei fondi, dei fossi e dei canali privati non possono modificare la struttura ed il percorso di fossi o canali senza la preventiva autorizzazione delle Autorità competenti .

7. Gli interventi di cui al precedente art. 15, le tombature e le tombature di fossi e canali, gli interventi finalizzati a ricomposizioni fondarie o sistemazioni agrarie che prevedano la modifica altimetrica dei suoli e del sistema di corrivazione ed assorbimento delle acque superficiali, sono

subordinati al rilascio di permesso a costruire ai sensi del T.U. 380/2001 e relativa disciplina sanzionatoria.

8. L'istanza di permesso a costruire di cui al comma 7 deve essere corredata dalla seguente documentazione elaborata da tecnico abilitato:

- a) relazione tecnica illustrativa dell'intervento;
- b) documentazione fotografica dello stato di fatto;
- c) progetto dell'opera comprensivo di calcolo idraulico;
- d) idonei rilievi topografici ed estremi catastali dei fondi oggetto dell'intervento;
- e) tempi di realizzazione dell'opera.

9. La violazione dei precetti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 comporta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente Regolamento, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria ai sensi del successivo art. 56.

Art.17 - Ripristino di fossi e scoline

1. Fermo restano quanto stabilito dal codice civile e dalle altre leggi in materia di sgrondo delle acque, a tutela dell'ambiente, del patrimonio pubblico e per la sicurezza collettiva, è fatto obbligo ai proprietari e agli utilizzatori dei fondi agricoli di provvedere al ripristino di fossi e scoline per la regimazione delle acque meteoriche per raccogliere e convogliare le acque secondo le linee naturali di sgrondo, senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.

2. Il dimensionamento dei fossi e scoline deve essere tale da raccogliere piogge continue ed eccezionali. Le situazioni precostituite da allineamenti di fossi esistenti e/o storicamente documentati, per quanto possibile, devono essere mantenute.

3. La violazione del precetto di cui al comma 1 comporta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente Regolamento, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria ai sensi del successivo art. 56.

Art. 18 - Espurgo dei fossi posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico

1. Gli interventi di pulizia e di eventuale espurgo dei fossi posti lungo le strade comunali e le strade vicinali di uso pubblico¹ sono a carico dei proprietari e degli utilizzatori dei fondi posti al limitare degli stessi, che dovranno provvedervi ogni qualvolta sussista necessità.

2. E' altresì a carico dei privati proprietari e degli utilizzatori dei fondi serviti da accessi e passi carrai tombinati la pulizia dei tratti dei fossi e dei canali pubblici interessati dal tombinamento.

3. La violazione del precetto di cui ai commi 1 e 2 comporta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente Regolamento, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria ai sensi del successivo art. 56.

Art. 19 - Ulteriori divieti a tutela dei fossi e dei canali

1. E' vietato a chiunque di bruciare e disseccare il cotico erboso delle sponde dei fossi, degli scoli e dei canali pubblici e privati e dei corsi d'acqua in genere.

2. E' vietato a chiunque eliminare alberature, arbusti e siepi fiancheggianti le sponde di fossi o canali pubblici e privati, se non al fine di evitare restringimenti od ostacolare il normale deflusso delle acque e sotto la vigilanza del Comune.

3. La violazione del precetto di cui ai comma 1 e 2 comporta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente Regolamento, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria ai sensi del successivo art. 56.

Art. 20 - Irrigazione

1. L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.
2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.
3. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, gli aventi diritto sui terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.
4. I soggetti aventi l'onere della gestione dei canali irrigui scorrenti in superficie ed antistanti le abitazioni sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danni alle abitazioni medesime.

Art. 21 - Scarico delle acque meteoriche

1. E' vietato scaricare sulle strade le acque provenienti dalle proprietà private. Le acque devono essere raccolte, a cura e spese dei proprietari od utilizzatori a qualsiasi tipo, in fossi di scolo o sistemi scolanti, da ricavarci in proprietà privata.
2. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali (D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e Piano Regionale di Tutela delle Acque) nei fossi delle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo, è vietato convogliare qualsiasi sostanza o materiale.
3. La violazione del precetto di cui ai commi 1 e 2 comporta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente Regolamento, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria ai sensi del successivo art. 56.

Art. 22 - Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole

1. I fondi agricoli a margine delle strade e delle proprietà pubbliche in genere, devono essere governati e utilizzati agronomicamente in modo da non arrecare pregiudizio alle medesime. In particolare, devono essere approntate idonee misure di regimazione delle acque meteoriche in modo da evitare tracimazioni, erosioni e trasporti solidi.
2. Tutte le lavorazioni superficiali dei terreni devono essere eseguite in modo tale da evitare l'alterazione e/o la modifica dell'assetto orografico ed idraulico degli stessi, senza arrecare danno alle banchine ed alle scoline di deflusso delle acque piovane, così da garantire una corretta regimazione idraulica delle medesime.
3. E' vietato occupare le strade pubbliche con trattrici e macchine agricole operatrici per l'effettuazione di manovre attinenti alle attività agro-silvo-pastorali.
4. E' vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli.

5. I fondi agricoli posti a margine di strade pubbliche o di uso pubblico, di fossi di scolo e di canali, devono essere provvisti di una fascia di rispetto, mantenuta inerbita, di larghezza non inferiore a m. 1,50 misurata dal ciglio della strada o del fosso o del canale. Qualora la strada sia posta in rilevato, la distanza va misurata dal piede dello stesso; qualora la strada sia posta in trincea, la distanza va misurata dal punto superiore dello scavo. E' comunque vietata ogni lavorazione che possa creare pregiudizio alla stabilità delle strade, dei fossi e dei canali.
6. Le arature in vicinanza di canali e fossi di scolo, anche interpoderali, devono avvenire senza ostruire il normale deflusso delle acque e senza arrecare danno ai cigli.
7. In presenza di siepi, alberi isolati, filari di alberi e boschi posti in prossimità di terreni lavorati e/o ricompresi negli stessi, l'aratura dovrà osservare una distanza di almeno m. 1,5 dal piede della siepe e di almeno 3 metri dal piede degli alberi di medio ed alto fusto; la fascia di rispetto così ottenuta dovrà essere mantenuta inerbita.
8. La violazione dei precetti di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 comporta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente Regolamento, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria ai sensi del successivo art. 56.

Art. 23 - Siepi, alberi e coltivazioni prospicienti le strade

1. Fermi i divieti e gli obblighi di cui agli articoli 16 e 29 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), è fatto obbligo ai proprietari ed agli utilizzatori dei fondi in fregio alle strade di tenere pulito il ciglio, il marciapiede, la pista ciclabile o la cunetta antistanti da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi, alberi o coltivazioni.
2. La violazione del precetto di cui al comma 1 comporta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente Regolamento, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria ai sensi del successivo art. 56.

Art. 24 - Strade vicinali private

1. I proprietari, i titolari di servitù di transito e gli utilizzatori in genere delle strade vicinali private interpoderali o di bonifica, anche al fine di consentire il controllo del territorio e l'accessibilità ai mezzi pubblici, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili con qualsiasi mezzo per l'intera larghezza.
2. La violazione del precetto di cui al comma 1 comporta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente Regolamento, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria ai sensi del successivo art. 56.

Art. 25 - Manifestazioni sportive a carattere temporaneo – cartelli pubblicitari e/o direzionali

1. Al fine di garantire la salvaguardia delle strade pubbliche e private, le manifestazioni sportive di ogni genere, competitive o non competitive, devono essere preventivamente autorizzate dai legittimi proprietari dei fondi stradali e dall'Autorità comunale.
2. In occasione di manifestazioni sportive o di altro genere, ogni posizionamento di cartelli pubblicitari o direzionali, ove ritenuto necessario o utile, fatte salve le specifiche norme di legge o regolamenti, è soggetto a nulla-osta del Comune, la cui richiesta di rilascio deve essere accompagnata da un elenco delle attrezzature, dei manufatti o di quanto altro eventualmente l'organizzazione intende servirsi quale supporto nel corso della manifestazione medesima.
3. E' fatto obbligo agli organizzatori, al termine della manifestazione e comunque entro il terzo giorno successivo, di rimuovere ogni cartello o indicazione esposta, provvedendo contestualmente al ripristino

delle parti eventualmente danneggiate (strade, aiuole, prati, alberi), a seguito delle operazioni condotte e alla rimozione dei rifiuti eventualmente abbandonati dai partecipanti lungo i percorsi utilizzati.

4. La violazione del precetto di cui al comma 3 comporta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente Regolamento, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria ai sensi del successivo art. 56.

Art. 26 - Manifestazioni sportive con veicoli a motore

1. Le manifestazioni sportive e l'esercizio, in genere, di pratiche sportive con veicoli a motore sono vietate nelle aree di tutela ambientale costituenti Siti di Importanza Comunitaria appartenenti alla Rete Natura 2000 (IT3240023 "Grave del Piave", IT3240030 "Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso Negrizia" e IT3240015 "Palù del Quartier del Piave").

2. Fuori dalle aree di protezione indicate al comma 1, le manifestazioni sportive e, più in generale, le pratiche sportive con veicoli a motore devono essere previamente autorizzate dal Comune.

3. La violazione del precetto di cui ai commi 1 e 2 comporta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente Regolamento, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria ai sensi del successivo art. 56.

Capo V - Tutela del paesaggio Gestione del bosco, dei boschetti e delle siepi

Art. 27 - Ambiti di tutela

1. Sono sottoposti a tutela i seguenti ambiti del paesaggio agrario comunale:

- a) Area S.I.C. dei Palù del Quartier del Piave;
- b) Corridoio ecologico, così come individuato nel Piano Ambientale dell'Area di Tutela Paesaggistica dei Palù del Quartier del Piave, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 24 in data 27 giugno 2001;
- c) Area S.I.C. – Z.P.S. delle Grave del Piave;
- d) Aree coltivate non ricomprese nei punti precedenti.

Art. 28 - Divieti

1. Al fine di tutelare l'integrità ecologica del paesaggio agrario, negli ambiti a), b) e c) di cui al precedente articolo:

- a) sono vietate le trasformazioni a vigneto, frutteto e altre colture intensive in genere. E' ammesso il cambio colturale da seminativo a prato, prato arborato o bosco ceduo/alto fusto;
- b) non sono ammessi disboscamenti e trasformazioni di prati e prati arborati in seminativo;
- c) è vietata la soppressione di canali e scoline;

2. Tutti i movimenti terra, scavi, ripristini e modiche del sistema idraulico, ancorché finalizzati alla reintroduzione di colture compatibili con le prescrizioni e divieti delle singole zone E1, sono subordinati all'ottenimento di un permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e relativo apparato sanzionatorio.

3. La violazione dei precetti di cui al comma 1, se non diversamente sanzionata a norma delle disposizioni di cui al D.P.R. 380/2001, comporta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente Regolamento, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria ai sensi del successivo art. 56.

Art. 29 - Interventi ammessi

1. Per le preminenti ragioni di tutela degli assetti idrogeologico ed idraulico e delle caratteristiche ecologiche del territorio comunale, negli ambiti di cui alla lettera d) del precedente art. 27, l'attivazione di interventi di impianti o di reimpianto di coltivazioni perenni quali vigneti e frutteti è subordinata al nulla-osta dell'Autorità Comunale previa presentazione di relazione dettagliata delle attività agrotecniche che si intendono svolgere e, per gli aspetti di tutela della Rete Natura 2000, previa presentazione della Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA).

2. La realizzazione di nuove piantumazioni o reimpianti di vigneti e frutteti, negli ambiti di cui alla lettera d) del precedente art. 27, deve prevedere opere di mitigazione e compensazione pari al 15% della superficie dedicata alla coltivazione, mediante la realizzazione di siepi, boschetti e aree da mantenersi a prato stabile.

3. Le opere di mitigazione devono essere realizzate prioritariamente a difesa dei gruppi vulnerabili, dei corsi d'acqua e della pubblica viabilità.

4. La violazione del precetto di cui al comma 2 comporta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente Regolamento, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria ai sensi del successivo art. 56.

Art. 30 - Modalità di gestione e salvaguardia del bosco

1. Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica.

Art. 31 - Modalità di gestione di siepi e boschetti

1. I boschi, i boschetti e le siepi costituiscono nel loro insieme ed anche singolarmente elementi di pubblico interesse e pertanto la loro protezione è assoggettata al controllo dell'Amministrazione Comunale, finalizzato a garantire un corretto equilibrio del sistema ecologico e paesaggistico. Per la loro individuazione si fa riferimento alle mappature degli Enti preposti alla gestione dei pagamenti in agricoltura (AVEPA) ed alla documentazione in atti presso l'Amministrazione Comunale.

2. La tutela prevista dal presente regolamento si estende a tutte le formazioni anche non oggetto di specifica mappatura, purché riconducibili alle definizioni di bosco, boschetto e siepe.

3. La forma di governo e le modalità di trattamento adottate per la gestione di siepi e boschetti devono essere conformi alle tradizioni agricole locali ed alle specifiche pratiche di silvicoltura.

4. Nelle siepi potranno essere effettuati tagli cedui a raso o a capitozza, in periodo di riposo vegetativo, avendo cura di mantenere vitale la capacità pollonifera delle ceppaie.

5. Ferme le competenze e le procedure previste dalla legge per le formazioni a bosco, l'eliminazione totale o parziale delle siepi e boschetti è assoggettata a preventiva comunicazione al Comune, corredata da dettagliata documentazione descrittiva dell'intervento; il Comune, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, al fine di tutelare gli interessi pubblici di natura idraulica, agronomico-forestale e paesaggistica, può inibire la realizzazione dell'intervento, ovvero imporre particolari modalità per la sua realizzazione ed eventuali compensazioni della vegetazione espantata con nuovi impianti; decorso il suindicato termine nel silenzio protratto del Comune, l'intervento può essere eseguito.

6. La violazione dei precetti di cui ai commi 3 e 4 comporta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente Regolamento, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria ai sensi del successivo art. 56.

Art. 32 - Gestione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario

1. Nei casi di interventi di riordino fondiario, di riassetto della proprietà fondiaria e di sistemazioni agrarie e forestali, è obbligatorio, in conseguenza dell'espianazione di siepi o boschetti, realizzare nuovi impianti in compensazione per una superficie doppia rispetto a quella espianata, garantendo, nel caso delle siepi, uno sviluppo lineare raddoppiato.
2. Nelle fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo, è obbligatorio l'ottenimento del permesso a costruire dal Comune ai sensi del D.Lgs. 380/2001 e relativa disciplina sanzionatoria; la richiesta di permesso a costruire deve essere corredata dalla documentazione prevista dal regolamento edilizio e in ogni caso, da:
 - a) Documentazione fotografica dello stato di fatto;
 - b) Descrizione degli interventi previsti;
 - c) Elenco delle specie da eliminare e di quelle da impiantare in compensazione;
 - d) Superficie di espianazione e di nuovo impianto;
 - e) Estremi catastali delle aree interessate;
 - f) Durata dei lavori.
3. Nei casi in cui si rende necessario espianare siepi e boschetti per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, non è obbligatorio l'intervento compensativo di cui al comma 1 del presente articolo.
4. La violazione del precetto di cui al comma 1, se non diversamente sanzionata a norma delle disposizioni di cui al D.P.R. 380/2001, comporta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente Regolamento, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria ai sensi del successivo art. 56.

Art. 33 -Piante arboree e arbustive di pregio

1. La Regione del Veneto, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e paesaggistico, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 849 del 15.05.2012 ha disciplinato l'individuazione degli alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico di interesse paesaggistico.
2. L'Azienda regionale Veneto Agricoltura è incaricata della rilevazione e dell'inserimento degli alberi monumentali nell'apposito elenco regionale.
3. Gli alberi inseriti nell'elenco regionale sono classificati, ai sensi della L.R. n. 20/2002, come "Alberi monumentali protetti" e quindi vincolati e soggetti a regole di manutenzione e conservazione.
4. E' vietato distruggere o alterare i beni inclusi nell'elenco ufficiale delle piante arboree e arbustive di pregio.

Capo VI - Interventi fitoiatrici e malattie delle piante

Art. 34 - Disposizioni generali

1. Nel quadro delle norme europee, nazionali e regionali le previsioni del presente Regolamento mirano, per quanto di competenza, ad assicurare la tutela:

- a) dei gruppi vulnerabili, ovvero delle persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende in primo luogo le donne incinte e in allattamento, i nati, i neonati e i bambini, gli anziani, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai pesticidi sul lungo periodo;
- b) dell'ambiente, ovvero delle acque (comprese quelle sotterranee, di superficie, di transizione), i sedimenti, il suolo, l'aria, il territorio, le specie della flora e fauna selvatiche e le loro interrelazioni, nonché le relazioni con altri organismi viventi.

2. Nel quadro delle norme europee, nazionali e regionali le previsioni del presente Regolamento mirano, per quanto di competenza, ad assicurare e favorire:

- a) la buona pratica fitosanitaria, ovvero la pratica mediante la quale sono selezionati, dosati e distribuiti nel tempo i trattamenti che prevedono l'applicazione di prodotti fitosanitari a determinati vegetali o prodotti vegetali, nel rispetto dei loro impieghi autorizzati, in modo da assicurare un'efficacia accettabile con la minima quantità necessaria, prendendo nella debita considerazione le condizioni locali e le possibilità di controllo colturale e biologico;
- b) la biodiversità, ovvero la variabilità degli organismi viventi, di qualunque origine, inclusi gli ecosistemi terrestri, e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte;
- c) i metodi non chimici, ovvero i metodi alternativi ai pesticidi chimici per la protezione fitosanitaria e la gestione delle specie nocive, basati su tecniche agronomiche quali quelle di cui al punto 1 dell'allegato III della Direttiva 2009/128/CE, o metodi di controllo fisico, meccanico o biologico delle specie nocive.

3. Le previsioni del presente Regolamento tengono conto dei principi sanciti dalla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 (che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi) ed in particolare degli indirizzi impartiti agli Stati membri, i quali, tenuto conto dei necessari requisiti di igiene e incolumità pubblica, della biodiversità o dei risultati delle pertinenti analisi del rischio, assicurano che l'uso di pesticidi sia ridotto al minimo o vietato in specifiche aree. Sono adottate adeguate misure di gestione del rischio e vengono presi in considerazione, in primo luogo, l'uso di prodotti fitosanitari a basso rischio, quali definiti nel regolamento (CE) n. 1107/2009 (relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari), nonché misure di controllo biologico. Le specifiche aree in questione sono le seguenti:

- a) le aree utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili quali definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, nonché in prossimità di aree in cui sono ubicate strutture sanitarie;
- b) le aree protette di cui alla direttiva 2000/60/CE (che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque) o altre aree designate a fini di conservazione a norma delle disposizioni delle direttive 79/409/CEE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici) e 92/43/CEE (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche);
- c) le aree trattate di recente frequentate dai lavoratori agricoli o ad essi accessibili.

4. Il presente Regolamento fa altresì riferimento al Decreto Legislativo 14-8-2012 n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi", ed al "Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti

fitosanitari”. In particolare, il Piano d’Azione Nazionale si prefigge di guidare, garantire e monitorare un processo di cambiamento delle pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari verso forme caratterizzate da maggiore compatibilità e sostenibilità ambientale e sanitaria.

5. Dal 1 gennaio 2014 nelle coltivazioni è obbligatorio attuare la difesa integrata, che prevede:

- a) l’applicazione di tecniche di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni, delle infezioni e delle infestanti;
- b) l’utilizzo dei mezzi biologici di controllo dei parassiti;
- c) il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate;
- d) l’uso di prodotti fitosanitari che presentino il minor rischio per la salute umana e l’ambiente, tra quelli disponibili per lo stesso scopo (Allegato III del Decreto Legislativo n. 150/2012).

Art. 35 - Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. I trattamenti dei terreni e delle colture con prodotti fitosanitari e diserbanti debbono essere effettuati in modo che non ci sia deriva delle sostanze impiegate sui fondi non interessati alla coltura trattata.
2. Qualora, nonostante l’adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in aree sensibili, l’autore del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto, comunicando agli interessati il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza degli stessi.

Art. 36 - Tutela delle aree destinate all’esercizio di attività agricole biologiche.

1. L’agricoltura biologica è definita e regolamentata dalle disposizioni in materia emanate a livello comunitario, nazionale e regionale.
2. Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari sono tenuti ad adottare ogni cautela per evitare che irrorando colture attigue a terreni coltivati secondo gli indirizzi dell’agricoltura biologica, si verifichino sconfinamenti della sostanza impiegata.

Art. 37 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento

1. E’ fatto divieto di irrorare prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento con velocità dell’aria superiore a 3 m/s. La velocità del vento deve essere misurata all’altezza del punto di emissione del prodotto fitosanitario.
2. Nel caso di impiego di irroratrici a tunnel con recupero della deriva, è ammesso il trattamento delle colture arboree con prodotti fitosanitari in presenza di vento con velocità dell’aria fino a 5 m/s.

Art. 38 - Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nei centri abitati ed altre aree sensibili e sulle strade pubbliche o di uso pubblico

1. Nei centri abitati, nei parchi e giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, nonché nelle aree in cui sono ubicate strutture sanitarie o socio-assistenziali, sulle strade pubbliche ed a uso pubblico non possono essere utilizzati, per le pratiche colturali, prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti se classificati, in base alla vigente normativa, come Tossici (T), Molto Tossici (T+), Nocivi (Xn) e/o che riportino in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R40, R41, R42, R43, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68.

2. Sono da privilegiare misure di controllo biologico, trattamenti con prodotti a basso rischio come definiti nel Regolamento (CE) 1107/09, e con prodotti contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all'allegato del Regolamento CE 889/08;

Art. 39 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione agricola o a destinazione diversa da quella agricola ma ad uso agricolo

1. Fuori dalle aree assoggettate ai divieti di cui all'articolo 38 e dalle fasce di rispetto stabilite al successivo articolo 40, nelle zone agricole è consentita l'irrorazione di fitosanitari e loro coadiuvanti, osservando le modalità operative prescritte dalla normativa vigente, purché la miscela irrorata non raggiunga persone, animali o veicoli transitanti lungo le strade.

2. E' vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati tossici (T), molto tossici(T+) e/o che riportino in etichetta le seguenti frasi di rischio: R40, R42, R43, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2003 s.m.i., o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 a distanze inferiori a 30 metri dai siti sensibili e/o dalle abitazioni in genere.

3. Sono da privilegiare misure di controllo biologico, trattamenti con prodotti a basso rischio come definiti nel Regolamento (CE) 1107/09, e con prodotti contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all'allegato del Regolamento CE 889/08;

Art. 40 - Fasce di rispetto e uso di atomizzatori e nebulizzatori sul territorio comunale

1. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti art. 38 comma 1 e art. 39 comma 2, ad ulteriore salvaguardia dei gruppi vulnerabili, l'erogazione dei fitofarmaci tramite atomizzatori e nebulizzatori per i trattamenti delle colture arboree quali vigneti e frutteti è consentita solo a distanze superiori a:

- a) metri 100 da parchi e giardini pubblici, dai campi sportivi e aree ricreative, dai cortili delle scuole e dai parchi gioco per bambini, dalle strutture sanitarie o socio-assistenziali, nonché, più in generale, dai luoghi pubblici e relative pertinenze;
- b) metri 50 dai centri abitati e dalle abitazioni in genere;
- c) metri 15 da orti coltivati;
- d) metri 10 dalle strade pubbliche.

2. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti art. 38 comma 1 e art. 39 comma 2, ad ulteriore salvaguardia dei gruppi vulnerabili, l'erogazione dei fitofarmaci tramite irroratrici a barra per i trattamenti erbicidi e fitoiatrici dei terreni e delle colture erbacee è consentita solo a distanze superiori a:

- a) metri 50 da parchi e giardini pubblici, dai campi sportivi e aree ricreative, dai cortili delle scuole e dai parchi gioco per bambini, dalle strutture sanitarie o socio-assistenziali, nonché, più in generale, dai luoghi pubblici e relative pertinenze;
- b) metri 25 dai centri abitati e dalle abitazioni in genere;
- c) metri 10 da orti coltivati;
- d) metri 6 dalle strade pubbliche o di uso pubblico.

3. La pressione dei mezzi per l'irrorazione deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto degli ugelli, in prossimità dei siti sensibili, deve essere indirizzato in direzione opposta ai luoghi abitati, agli altri luoghi sensibili ed alle strade.

Art. 41 - Riduzione delle fasce di rispetto

1. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti art. 38 comma 1 e art. 39 comma 2, qualora i fondi irrorati siano delimitati da siepi fitte, continue e fogliate in grado di trattenere la deriva, ovvero da muri o difese equivalenti, di altezza media non inferiore a metri 3 per le siepi o metri 3 per i muri di recinzione, le distanze di rispetto prescritte dall'art. 40 possono essere ridotte del 50% .

2. Se l'irrorazione dei PF di cui al precedente comma 1 viene attuata con modalità di trattenimento e di recupero della deriva certificate (ad esempio, nelle colture arboree, con l'impiego di irroratrici a tunnel con recupero della deriva e, nelle altre colture agricole, con barre irroratrici munite di sistemi antideriva ed ugelli ad inclusione d'aria), le distanze da osservare sono le seguenti:

- a) metri 15 da parchi e giardini pubblici, dai campi sportivi e aree ricreative, dai cortili delle scuole e dai parchi gioco per bambini, dalle strutture sanitarie o socio-assistenziali, nonché, più in generale, dai luoghi pubblici e relative pertinenze;
- b) metri 10 centri abitati e dalle abitazioni in genere;
- c) metri 5 da orti coltivati;
- d) metri 3 dalle strade pubbliche o di uso pubblico;

Art. 42 - Impiego di fitofarmaci con mezzi aerei

1. L'irrorazione aerea è vietata.

2. L'irrorazione aerea può essere autorizzata, in deroga, per contrastare un'emergenza fitosanitaria accertata dall'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari del Veneto territorialmente competente, solo nei casi in cui non siano praticabili modalità di applicazione alternative dei prodotti fitosanitari.

Durante le operazioni di irrorazione, devono essere sempre escluse le zone sensibili, quali le abitazioni, gli allevamenti di bestiame, api e pesci, i terreni agricoli ove si pratici l'agricoltura biologica o biodinamica, i corsi d'acqua e le strade aperte al traffico.

3. L'esecuzione dell'irrorazione aerea è comunque vietata nelle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano e nelle aree protette (SIC e ZPS).

Art. 43 - Irrorazione con prodotti fitosanitari, loro coadiuvanti ed erbicidi in prossimità di corpi idrici

1. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque potabili, in prossimità di fiumi ed altri corpi idrici l'irrorazione con prodotti fitosanitari, relativi coadiuvanti e/o erbicidi può essere effettuata solo nel caso in cui vengano adottate tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue immediate vicinanze, e comunque ad una distanza non inferiore a metri 10 (l'ampiezza della fascia di rispetto non trattata viene misurata dal margine esterno dell'area trattata al limite esterno della sponda del corpo idrico superficiale).

2. Ad ulteriore tutela dei corpi idrici superficiali, nei fondi coltivati ove avviene l'irrorazione di prodotti fitosanitari ed erbicidi, è obbligato mantenere una fascia inerbita di metri 5, misurata dalla sponda del corpo idrico.

Art. 44 - Uso di diserbanti

1. Nei parchi e giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, nonché nelle aree in cui siano ubicate strutture sanitarie o socio-assistenziali non possono essere impiegati prodotti diserbanti per il contenimento delle malerbe, ma devono essere utilizzati metodi meccanici e/o fisici (es. pirodiserbo) sostitutivi.

2. Lungo tutte le strade pubbliche o di uso pubblico è vietato l'utilizzo dei diserbanti per il contenimento delle malerbe; in sostituzione, devono essere adottati metodi meccanici e/o fisici (es. pirodiserbo).
3. E' vietato diserbare chimicamente le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi.
4. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 227/2001, è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari per il contenimento della vegetazione infestante all'interno delle zone classificate a bosco o ad esse assimilabili e lungo i filari di siepe.
5. E' vietato l'uso di diserbanti per il contenimento delle malerbe nelle coltivazioni in genere condotte su appezzamenti ricadenti all'interno dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) censite dalla Rete Natura 2000, come individuati nella planimetria allegata sub. A; dovranno pertanto essere utilizzati metodi meccanici e/o fisici sostitutivi;
6. E' vietato l'uso di diserbanti per il contenimento delle malerbe nelle coltivazioni viticole e frutticole ed in quelle arboree in genere condotte su appezzamenti ricadenti nelle aree golenali ed attigue dei fiume Piave e Soligo come indicate nella planimetria allegata sub. A, ove i terreni, per la loro struttura pedologica, risultano essere permeabili e/o presentano falde acquifere superficiali o affioranti; dovranno pertanto essere utilizzati metodi meccanici e/o fisici sostitutivi;
7. E' vietato l'uso di diserbanti per il contenimento delle malerbe in tutte le coltivazioni che si trovano all'interno della fascia di rispetto avente estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione del pozzo denominato San Tiziano, sito in Comune di Farra di Soligo al Foglio n. 20, mappale n. 219, utilizzato per la derivazione dell'acqua di falda ad uso potabile.

Art. 45 - Accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, benché finalizzato alla esecuzione di operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto, quando indicato, del tempo di rientro previsto dall'etichetta del formulato commerciale.
2. Tutti i fondi che vengano sottoposti a trattamenti con prodotti diserbanti e fitosanitari in generale, devono essere segnalati, a cura di chi esegue il trattamento, con idonea cartellonistica da esporre lungo il lato prospiciente l'eventuale viabilità pubblica o di uso pubblico. La cartellonistica deve rimanere installata per tutta la durata del tempo di rientro del prodotto impiegato, come da indicazioni riportate in etichetta.
3. Nel caso in cui sia strettamente necessario, l'accesso all'appezzamento di terreno trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, prima che sia trascorso il tempo di rientro del principio attivo, è consentito solo mediante l'uso di idonei dispositivi di protezione.

Art. 46 - Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti

1. Le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti non possono essere effettuate in luogo pubblico, o aperto al pubblico.
2. Il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a prevenire l'immissione di miscela nei corpi idrici e nelle reti degli acquedotti.
3. E' vietato il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti con un collegamento diretto con le condotte di acque potabili; qualora si intenda rifornire le attrezzature irroranti con acqua potabile, la stessa deve essere prelevata con cisterne non contaminate da prodotti fitosanitari e da altre sostanze nocive.

4. Qualunque siano le cisterne di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che permettano la tracimazione delle acque dai contenitori e che impediscano fenomeni di riflusso nella condotta idrica.
5. E' vietato il prelievo da corsi d'acqua o canali irrigui per il rifornimento delle cisterne e delle attrezzature irroranti.
6. E' vietato lo scarico concentrato in forma puntuale della miscela residua e delle acque di lavaggio del circuito delle attrezzature impiegate per la distribuzione di fitosanitari e loro coadiuvanti; la eliminazione di tali residui è consentita, oltre che con il conferimento a ditte specializzate nello smaltimento di rifiuti pericolosi, mediante la redistribuzione diffusa e non puntuale degli stessi nel fondo ove è stato effettuato l'intervento di irrorazione.
7. E' vietato lo scarico della miscela residua e delle acque di lavaggio delle attrezzature irroranti in corsi o specchi d'acqua, fogne, canali, cunette stradali, scoline e pozzi.

Art. 47 - Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conferiti a ditte abilitate alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti speciali o smaltiti presso impianti autorizzati; qualora nel territorio comunale non sia ancora stato attivato un servizio di gestione di tali rifiuti, i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere temporaneamente conservati, nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti, in luoghi protetti ed inaccessibili a persone non autorizzate ed agli animali.

Art. 48 - Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. I prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conservati in luoghi o contenitori adeguatamente aerati, non umidi, inaccessibili a persone non autorizzate e ad animali, e laddove non siano presenti derrate alimentari, mangimi o foraggi.
2. All'esterno dei locali o sui contenitori di stoccaggio dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti deve essere apposto un idoneo cartello recante la dicitura "Materiale tossico" o "Veleno" o "Simili".

Art. 49 - Distribuzione di esche avvelenate

1. Tutti coloro che collocano esche avvelenate, quali rodenticidi, limacidi, ecc., in fondi o fabbricati accessibili a terzi devono segnalare il pericolo esistente mediante idonei cartelli.

Art. 50 - Limitazioni al trattamento delle piante con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura

1. Ai sensi della normativa vigente, è vietato effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura delle piante, ad esclusione dei casi di necessità accertati dall'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari del Veneto.

Art. 51 - Competenze e obblighi nella difesa fitoiatrica

1. E' obbligatorio per chiunque segnalare all'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari del Veneto la presenza o la manifestazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, i gestori di aziende agricole devono segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi

della Direttiva 29/2000/CE e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme di lotta obbligatoria.

2. La segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuata direttamente all'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari del Veneto, oppure tramite le Autorità comunali, ovvero tramite i Servizi di lotta guidata ed integrata operanti sul territorio.

3. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.

4. L'obbligo dell'esecuzione degli interventi di difesa o dell'adozione delle altre misure fitosanitarie prescritti dalle norme di lotta obbligatoria è vigente anche nei terreni incolti ed abbandonati.

5. Sono ammessi interventi con prodotti fitosanitari su siepi e alberi isolati solo nei casi di necessità accertati dall'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari del Veneto territorialmente competente ed in ogni caso adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni o molestia a persone e cose, e sempre privilegiando l'utilizzo di prodotti biologici.

Art. 52 - Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati

1. I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente.

2. I vegetali o prodotti vegetali di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo procedure individuate dall'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari del Veneto, fatte salve le prescrizioni imposte dalla vigente normativa.

3. Il materiale vegetale contaminato o infestato deve essere sempre tenuto in partite distinte e deve essere contraddistinto come tale in ogni suo spostamento, qualora tale spostamento sia ammesso dalla normativa vigente.

Capo VII – Sanzioni norme e procedurali

Art. 53 - Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative

1. Le trasgressioni agli obblighi e ai divieti sanciti dalle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

2. Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nelle sanzioni previste, la persona rivestita dell'autorità o incarico della direzione o vigilanza.

3. I privati cittadini che accertassero violazioni al presente regolamento potranno farne comunicazione scritta alla Polizia Locale indicando il proprio nome, cognome, residenza, data e luogo del fatto e nominativo del trasgressore. La Polizia Locale verificati i dati ricevuti e quanto riferito, redigerà verbale di violazione amministrativa nel quale saranno riportati i dati del soggetto che rende nota la violazione e provvederà, ai sensi dell' art. 14 della L. 24.11.81 n. 689, alla notifica del verbale a carico del trasgressore.

4. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite ai sensi dell'art 7-bis del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 con la sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura comminata a norma del seguente art.55.

Art. 54 - Sanzioni pecuniarie per le violazioni al presente regolamento

1. Per le violazioni ai precetti del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla tabella analitica (TABELLA DELLE SANZIONI) di seguito riportata.

TABELLA DELLE SANZIONI

ARTICOLO E COMMA	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE ACCESSORIA
Art. 5, comma 1	da € 50,00 ad € 500,00	SI
Art. 7, commi 1-2-3-4-5-6	da € 80,00 ad € 500,00	
Art. 8	da € 80,00 ad € 500,00	
Art. 9, comma 1	da € 25,00 ad € 500,00	
Art. 9, comma 4	da € 80,00 ad € 500,00	
Art. 10, commi 4-5	da € 80,00 ad € 500,00	
Art. 10, comma 6	da € 25,00 ad € 500,00	
Art. 13, commi 1-2	da € 80,00 ad € 500,00	SI
Art. 14, commi 1-2	da € 80,00 ad € 500,00	SI
Art. 15, comma 2	da € 80,00 ad € 500,00	SI
Art. 16, commi 1-2-3-5-6	da € 80,00 ad € 500,00	SI
Art. 17, comma 1	da € 80,00 ad € 500,00	SI
Art. 18, commi 1-2	da € 80,00 ad e 500,00	SI
Art. 19, commi 1-2	da € 80,00 ad € 500,00	SI
Art. 20, comma 1	da € 80,00 ad € 500,00	
Art. 20, commi 2-3-4	da € 50,00 ad € 500,00	
Art. 21, commi 1-2	da € 80,00 ad € 500,00	SI
Art. 22, commi 1-2-3-5-6-7	da € 80,00 ad € 500,00	\$
Art. 22, comma 4	da € 25,00 ad € 500,00	SI
Art. 23, comma 1	da € 50,00 ad € 500,00	SI
Art. 24, comma 1	da € 50,00 ad € 500,00	SI
Art. 25, comma 1	da € 50,00 ad € 500,00	
Art. 25, comma 2	da € 25,00 ad € 500,00	
Art. 25, comma 3	da € 80,00 ad € 500,00	SI
Art. 26, commi 1-2	da € 80,00 ad € 500,00	SI
Art. 28, comma 1	da € 80,00 ad € 500,00	SI
Art. 29, comma 2	da € 80,00 ad € 500,00	SI
Art. 31, commi 3-4	da € 50,00 ad € 500,00	SI
Art. 31, comma 5	da € 80,00 ad € 500,00	
Art. 32, comma 1-2	da € 80,00 ad € 500,00	SI
Art. 33, comma 4	da € 80,00 ad € 500,00	SI
Art. 35, commi 1-2	da € 80,00 ad € 500,00	
Art. 36, comma 2	da € 80,00 ad € 500,00	
Art. 37, comma 1-2	da € 80,00 ad € 500,00	
Art. 38, comma 1	da € 80,00 ad € 500,00	
Art. 39, comma 1-2	da € 80,00 ad € 500,00	
Art. 40, commi 1-2-3	da € 80,00 ad € 500,00	
Art. 41, comma 1-2	da € 80,00 ad € 500,00	

Art. 42, comma 1-2-3	da € 80,00 ad € 500,00	
Art. 43 44, comma 1-2	da € 80,00 ad € 500,00	
Art. 44, commi 1-2-3-4-5-6-7	da € 80,00 ad € 500,00	
Art. 45, commi 1-2-3	Da € 50,00 ad € 500,00	
Art. 46, commi 1-2-3-4-5-6-7	da € 80,00 ad € 500,00	
Art. 47, comma 1	da € 80,00 ad € 500,00	
Art. 48, commi 1-2	da € 80,00 ad € 500,00	
Art. 49, comma 1	da € 80,00 ad € 500,00	
Art. 50, comma 1	da € 80,00 ad € 500,00	
Art. 51, comma 1-2-4-5	da € 80,00 ad € 500,00	
Art. 52, comma 1-2-3	da € 80,00 ad € 500,00	

Art. 55 - Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive

1. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, sia applicata una sanzione accessoria, essa comporta, a seconda delle specifiche circostanze del caso concreto, l'obbligo di adottare un'attività od un comportamento, di cessare un'attività od un comportamento, di ripristinare lo stato originario dei luoghi o di eseguire gli interventi necessari a rimediare alle modificazioni o danneggiamenti accertati per le violazioni indicate nel presente regolamento.
2. La sanzione accessoria viene irrogata col verbale di accertamento, congiuntamente alla pena pecuniaria, e si applica di diritto.
3. La sanzione accessoria deve essere adempiuta immediatamente, se le circostanze lo richiedono. Quando non sia diversamente disposto, l'esecuzione dovrà avvenire entro otto giorni.
4. Il termine decorre dall'elevazione del verbale di accertamento, quando la contestazione è immediata, o dalla sua notificazione, negli altri casi.
5. L'esecuzione avviene sotto il controllo del Comando o Ufficio da cui dipende l'accertatore.
6. La sanzione accessoria deve essere indicata sul verbale di accertamento e contestazione della violazione o, in mancanza, nell'atto notificato.
7. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.

Art. 56 - Inottemperanza

1. In caso di inottemperanza della sanzione accessoria si procede all'esecuzione d'ufficio con spese a carico del trasgressore.

Art. 57 - Ricorso in via amministrativa

1. Il trasgressore o gli altri soggetti obbligati indicati all'art. 6 della legge 24 novembre 1981 n.689, nel termine di giorni 30 dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento della sanzione, possono proporre ricorso al soggetto competente a ricevere il rapporto, ovvero al Sindaco. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.
2. Il ricorso contro la sanzione amministrativa si estende anche alla sanzione accessoria.

Art. 58 - Ordinanza-Ingiunzione

1. Il soggetto competente, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o Comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento emette, entro 30 giorni, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento della somma nella misura determinata dal presente Regolamento, maggiorata delle spese di notifica all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento.
2. Qualora, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il soggetto competente, nei 30 giorni, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o Comando a cui appartiene l'organo accertatore e al ricorrente.
3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.

Art. 59 - Entità della sanzione e spese

1. Il soggetto competente, nell'emettere l'ordinanza-ingiunzione per l'applicazione delle sanzioni amministrative, determina l'ammontare delle stesse, secondo quanto previsto dall'art. 10, della legge 24 novembre 1981 n.689, tenendo conto della gravità della violazione, della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche.
2. La gravità della violazione è desunta dall'entità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito e dall'opera svolta dall'agente per attenuare le conseguenze dell'illecito.

Art. 60 - Pagamento rateale

1. Il trasgressore e gli obbligati in via solidale, che si trovino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere all'autorità competente il pagamento rateale della sanzione. Tale richiesta, che può essere contenuta anche negli scritti difensivi presentati ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81, non è più ammessa decorsi trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione.
2. Alla richiesta deve essere allegata un'autocertificazione che attesti le condizioni economiche che impediscono il pagamento in un'unica soluzione, altra documentazione a tale scopo eventualmente ritenuta utile dall'interessato, nonché copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal trasgressore.

Art. 61 - Ricorso all'Autorità giudiziaria

1. Contro l'ordinanza-ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa gli interessati, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace.
2. Qualora con la sanzione amministrativa sia stata applicata anche una sanzione accessoria gli interessati, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, possono proporre opposizione davanti al Tribunale.

Art. 62 - Norma di chiusura

1. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano, se non diversamente previsto dal presente Regolamento, le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689 (modifiche al sistema penale) e dal D.P.R. 22.07.1982 n.571.

Art. 63 - Ordinanze del Sindaco

1. Sono fatti salvi i poteri di intervento del Sindaco quando ricorrano gli estremi di contingibilità ed urgenza di cui all'art. 50 e art. 54 D. Lgs n. 267/2000.

Capo VIII - Proventi derivanti dalle sanzioni comminate

Art. 64 - Impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni

1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni irrogate per le violazioni di cui al presente regolamento saranno destinate a progetti di recupero e sistemazione ambientale.

Capo IX - Entrata in vigore del Regolamento

Art. 65 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione.
2. Il precedente Regolamento di polizia rurale e tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono e restano abrogate.